

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ.**

**III BIS**

**R O M A**

**RGN 10171/2012**

**MOTIVI AGGIUNTI** nell'interesse del dott. **Alessio D'Aniso**, C.F. DNSLSS78R09F839T, che concorre per la classe di concorso A036, per la Campania, rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al ricorso introduttivo – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.198.10.584 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, regolarmente costituitasi, **PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA:** A) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. AOODRCA6361/U/17 del 28 agosto 2013, (pubblicato in data 29 agosto 2013 sul sito istituzionale dell'Ente), con il quale veniva approvata in via definitiva la graduatoria con riferimento alla classe concorsuale A036, e successive rettifiche, da ultimo con decreto direttoriale prot. n. AOODRCAUff.Dir. 8352/U/17 del 29 ottobre 2013 (pubblicato in data 30 ottobre 2013 sul sito istituzionale dell'Ente);

**NEL RICORSO** iscritto al RGN 10171/2012 **PROPOSTO PER:**

***“L'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) del decreto della Direzione Generale per il***

*Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), con il quale veniva indetto il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in particolare laddove disciplina i requisiti di ammissione (art. 2); b) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.”*

**FATTO**

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava il decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), recante indizione del concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui comporta la propria esclusione, stante l'imposizione di requisiti soggettivi di partecipazione del tutto illegittimi.

Con decreto n. 4353/2012 del 03.12.2012, codesto Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente alle operazioni concorsuali, confermata poi con l'ordinanza cautelare n. 153/2013 dell' 12.01.2013.

Il ricorrente superava, quindi, le prove selettive svolte per la classe di concorso A036, per la Campania, risultando idoneo sebbene la sua posizione fosse ancora *sub iudice*, come si evince dalle graduatoria definitiva approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (doc. 6).

\* \* \* \* \*

Con i presenti motivi aggiunti, il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti approvazione della graduatoria definitiva del

concorso di cui è causa, nella parte in cui dispongono l'inserimento con riserva del ricorrente, siccome illegittimi per i seguenti

**MOTIVI**

**1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

I provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Come ampiamente dedotto nei precedenti scritti difensivi, infatti, il bando concorsuale disciplinava requisiti di ammissione irragionevoli, illogici, ingiusti ed in contrasto con principi fondamentali di imparzialità e buon andamento, che impedivano la partecipazione dei ricorrenti alla selezione concorsuale.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugna la graduatoria definitiva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per la classe di concorso A036, relative alle procedure selettive cui ha preso parte il ricorrente.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

***“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO***

***R O M A***

***Ricorso nell'interesse dei dott.ri Acampa Elisabetta (C.F. CMPLBT71H58F839B), che concorre per la classe di concorso A017; Aprea Andrea (C.F. PRANDR77S11F839C), che concorre per le classi di concorso A033 e A059; Aramini Valeria (C.F. RMNVLR82T52I462Z), che concorre per le classi di concorso A033 e A059; Arini Maria Teresa (C.F. RNAME75H47F839R), che concorre per la classe di concorso A019; Arini Stefania (C.F. RNASFN76T45F839M), che concorre per la classe di concorso A050 e A051; Aviani Candidalessia (C.F. VNACDD85T50F839Y), che concorre per le classi di concorso A017 e***

*A019, **Brescia Angela** (C.F. BRSNGL86M65F839W), che concorre per le classi di concorso A029 e A030; **Brescia Giuseppina** (C.F. BRSGPP83C51F839D), che concorre per le classi di concorso A345 e A346; **Caliendo Anna** (C.F. CLNNNA84L54A509O), che concorre per la classe di concorso A019; **Capoluongo Renata** (C.F. CPLRNT79H50F839V), che concorre per la classe di concorso A019; **Capuano Caterina** (C.F. CPNCRN80L56F839Y), che concorre per le classi di concorso A245, A246, A345 e A346; **Capuano Laura** (C.F. CPNLRA87C49H703Q), che concorre per le classi di concorso A059, A047, A049, **Carnovale Emanuela** (C.F. CRNMNL79E61G964M), che concorre per la classe di concorso A059; **Carrella Anna** (C.F. CRRNNA75L64C129Z), che concorre per le classi di concorso A043, A050, A051 e A052; **Cascella Clelia** (C.F. CSCCLL83L66F839K), che concorre per le classi di concorso A017 e A019; **Cimmino Laura** (C.F. CMMLRA84L62D843V), che concorre per la classe di concorso A043, A052 e A051; **D'Agostino Candida** (C.F. DGSCDD75L49F839G), che concorre per la classe di concorso A019; **D'Angelo Cristina** (C.F. DNGCST85S47F839R), che concorre per la classe di concorso A037; **D'Aniso Alessio** (C.F. DNSLSS78R09F839T), che concorre per la classe di concorso A036; **D'Anna Luisa** (C.F. DNNLSU76D55A783H), che concorre per le classi di concorso A017 e A018, **D'Onofrio Linda** (C.F. DNFLND70R664964Z), che concorre per le classi di concorso A017, A018, A039 e A048; **Davide Gabriella** (C.F. DVDGRL80T59F839L), che concorre per la classe di concorso A036; **De Filippis Anna** (C.F. DFLNNA77D44F839L), che concorre per le classi di concorso A050 e A043; **De La Ville Suryllon Serena** (C.F. DLVSRN79L70G8131), che concorre per le classi di concorso A345 e A346; **De Rosa Francesco Paolo** (C.F. DRSFNC73C03C129A) che concorre per la classe di concorso A019; **De Rosa Gabriella** (C.F. DRSGRL75S63F839A), che*

*concorre per le classi di concorso A345 ; A346; **De Rosa Luca** (C.F. DRSLCU78H3L259H), che concorre per la classe di concorso A017; **De Rosa Olga** (C.F. DRSLGO82S69A091Q), che concorre per le classi di concorso A043, A050, A051 e A052; **Di Finizio Davide** (C.F. DFNDVD86T06F839U), che concorre per le classi di concorso A050, A051 e A052; **Di Fraia Annalisa** (C.F. DFRNLS87P67F839Z), che concorre per la classe di concorso A033; **Di Nocera Serena** (C.F. DNCSRN80R65F839C), che concorre per la classe di concorso A017; **Di Tella Adriana** (C.F. DTLDRN81L60B963Q), che concorre per le classi di concorso A043 e A050; **Esposito Marco** (C.F. SPSMRC86H09F839Q), che concorre per le classi di concorso A060 e A059; **Ferro Del Giudice Gaia** (C.F. FRRGAI81E56F839U), che concorre per la classe di concorso A019; **Floridia Daniele Vincenzo** (C.F. FLRDLU79L29F258R), che concorre per le classi di concorso A043, A050 e A051; **Formicola Assunta** (C.F. FRMSNT80E63F839M), che concorre per le classi di concorso A047, A049 e A059; **Galati Paola** (C.F. GLTPLA80B68D969Y), che concorre per le classi di concorso A246, A346, A245 e A345; **Gargiulo Margherita** (C.F. GRGMGH74L45F839P), che concorre per le classi di concorso A017, A019 e A047; **Giove Antonella** (C.F. GVINNL81M59H860O), che concorre per le classi di concorso A246, A245, A346 e A345; **Girardi Lucrezia** (C.F. GRRLRZ84L65B963J), che concorre per le classi di concorso A043 e A051; **Granata Raffaele** (C.F. GRNRFL85M31A509Q), che concorre per le classi di concorso A017 e A019; **Graziano Daniele** (C.F. GRZDNL86T15F839I), che concorre per la classe di concorso A019; **Grossi Valeria** (C.F. GRSVLR81567F839H), che concorre per la classe di concorso A059; **Guerriero Laura** (C.F. GRRLRAD67F839G), che concorre per le classi di concorso A346 e A345; **Iaccarino Roberto** (C.F. CRRRT83D01F839G), che concorre per le classi di concorso A052, A051, A050 e A043; **Illiano Marianna** (C.F.*

*LLNMNN88H55F839I), che concorre per le classi di concorso A050, A051 e A043; Iovino Ciro (C.F. VNICRI88D04I073W), che concorre per le classi di concorso A029 e A030; La Pietra Marilena (C.F. LPTMLN82H54C495R), che concorre per la classe di concorso A019; Laudando Vincenzo (C.F. LDNVCN86H24F839L), che concorre per le classi di concorso A043 e A050; Lauretta Oriana (C.F. LRTRNO84M68F258E), che concorre per le classi di concorso A043, A050 e A051; Lettieri Carmela (C.F. LTTTML77B43L259P), che concorre per le classi di concorso A345, A346, A445 e A446; Lettieri Giuseppina, (C.F. LTTGPP79B44L259M), che concorre per le classi di concorso A043, A050 e A051; Liguori Antonietta (C.F. LGRNNT76S62A024Y), che concorre per la classe di concorso A017; Longo Roberta (C.F. LNGRRT75H68F839G), che concorre per le classi di concorso A245, A246, A345 e A346; Lopez Emanuela (C.F. LPZMNL77D52F839S), che concorre per le classi di concorso A050 e A043; Luongo Lorena (C.F. LNGLRN83T51F839X), che concorre per la classe di concorso A036; Lusinga Vincenzo (C.F. LSNVCN78H27F839I), che concorre per le classi di concorso A033 e A059; Mamone Capria Claudia (C.F. MMNCLD82S48F839H), che concorre per le classi di concorso A050 e A043; Manzi Anna Maria (C.F. MNZNMR86B62B963R), che concorre per le classi di concorso A036, AA00 e EE00; Marino Concetta (C.F. MRNCCT84S70H703Z), che concorre per le classi di concorso A033, A025, A028 e C430; Martiniello Maria Grazia (C.F. MRTMGR84B51A509Z), che concorre per le classi di concorso A059, A038, A047, A049; Mauriello Rosa (C.F. MRLRSO84C46E897W), che concorre per le classi di concorso A346 e A345; Migliaccio Roberto (C.F. MGLRRT78T25F839S), che concorre per la classe di concorso A017; Miluccio Filomena (C.F. MLCFMN85M44F839R), che concorre per la classe di concorso A059;*

*Monaco Claudia* (C.F. MNCCLD85P46C495U), che concorre per la classe di concorso A019; *Natale Paola* (C.F. NTLPLA78H61B963P), che concorre per la classe di concorso A245 e A246; *Nuzzo Ivana* (C.F. NZZVNI86B50A024E), che concorre per la classe di concorso A036; *Pacileo Irene* (C.F. PCLRNI79H68F839O), che concorre per la classe di concorso A059; *Parisi Ilaria* (C.F. PRSLRI82R55G795V), che concorre per le classi di concorso A025 e A028; *Pennacchio Olga* (C.F. PNNLGO87L56B963F), che concorre per le classi di concorso A036, AA00 e EE00; *Petrillo Gabriella* (C.F. PTRGRL82L56F839S), che concorre per le classi di concorso A028 e A025; *Pierno Maria Grazia* (C.F. PRNMGR86C48A509P), che concorre per le classi di concorso A050, A051, A052 e A043; *Poerio Rosa Leandra* (C.F. PRORLN88L48F839L), che concorre per le classi di concorso A050, A051, A052 e A043; *Postiglione Valeria* (C.F. PSTVLR79H58F839K), che concorre per la classe di concorso A043; *Primon Paola* (C.F. PRMPLA77M54F839F), che concorre per la classe di concorso A019; *Romano Dario* (C.F. RMNDRA80R31F839Z), che concorre per la classe di concorso A019; *Romano Sabato* (C.F. RMNSBT75B04F839A), che concorre per la classe di concorso A019; *Rosselli Elena* (C.F. RSSLNE76A48A512J), che concorre per le classi di concorso A043, A050 e A051; *Ruoppolo Nicola* (C.F. RPPNCL82D03G795F), che concorre per le classi di concorso A025 e A028; *Russo Anna* (C.F. RSSNNA67A46F839F), che concorre per la classe di concorso A346; *Russo Barbara* (C.F. RSSBBR73E51B963V), che concorre per le classi di concorso A028 e A033; *Santoro Marianna* (C.F. SNTMNN80R58F839B), che concorre per la classe di concorso A043; *Savarese Walter* (C.F. SVRWTR88C15F839G), che concorre per la classe di concorso A029; *Schettino Lucia* (C.F. SCHLW82H58F839V), che concorre per la classe di concorso A059; *Tramontano Veronica* (C.F. TRMVNC84P46F839D),

*che concorre per le classi di concorso A050, A051, A052 e A043; **Vaccaro Maria** (C.F. VCCMRA82E58F839J), che concorre per le classi di concorso A025 e A028; **Vassallo Immacolata** (C.F. VSSMCL83P56F839F), che concorre per le classi di concorso A346 e A345; **Zuppa Carla** (C.F. ZPPCRL76R69F839M), che concorre per le classi di concorso A017, A019 e A047; tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domiciliano in Roma, al Largo Chigi n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.198.10.584 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it).*

***contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,*

***nonché** nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,*

***nonché** nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,*

***nonché** nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia,*

***nonché** nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,*

***nonché** nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,*

***per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea***

***misura cautelare: a)** del decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), con il quale veniva indetto il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in particolare laddove disciplina i requisiti di ammissione (art. 2); **b)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.*



**FATTO**

*Con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012, **doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) indiceva il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, finalizzato alla copertura di n. 11.542 unità suddivise per ambiti regionali.*

*Del tutto inopinatamente, nel dettare i requisiti di ammissione alla suddetta procedura selettiva, il MIUR faceva applicazione ad una disciplina transitoria di rango regolamentare (cfr. art. 2 del DI 24 novembre 1998 n. 460 ed art. 2 del DI 10 marzo 1997), ormai risalente nel tempo e priva di qualsiasi valido ancoraggio all'ordinamento vigente in tema di assunzione del personale docente.*

*In particolare, l'art. 2, co. 1 del bando espressamente disponeva che «(...) sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (...)».*

*In deroga a tale previsione, poi, l'art. 2, co. 2 del bando individuava alcuni soggetti che, ancorché privi dell'abilitazione all'insegnamento, potevano ugualmente essere ammessi alla selezione nell'ipotesi versassero in alcune condizioni peculiari, ossia:*

- a) con riferimento ai posti di scuola secondaria di I e II grado: coloro che avessero conseguito il titolo di studio necessario (Laura, Diploma ISEF, Diploma Accademia BB.AA., ecc.) prima del 1999; coloro che avessero conseguito il titolo prima del 2002 (per corsi di studio quadriennali) o del 2003 (per corsi di studio quinquennale);*

*b) Con riferimento ai posti della scuola primaria o dell'infanzia: coloro che avessero conseguito il titolo di studio necessario entro il 2002 (termine finale) ovvero a conclusione del corso avviato entro l'a.s. 1997/1998 (termine iniziale).*

*E' bene evidenziare che tale normativa transitoria, in applicazione dell'art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, rinveniva la propria (esclusiva) ratio nell'esigenza di consentire agli iscritti ai corsi di studi in corso di poter accedere ai concorsi pubblici "abilitanti" all'insegnamento nelle more dell'attivazione delle scuole di specializzazione (SSIS) ovvero dell'istituzione dei corsi di laurea in Scienza della formazione primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L. 16 novembre 1990 n. 341.*

*Nel disegno normativo, infatti, dopo il concorso del 1999 (l'ultimo ad essere stato effettuato), l'Amministrazione avrebbe dovuto indire un'ulteriore selezione secondo la prevista cadenza triennale, al quale avrebbero preso parte i predetti laureati o diplomati non abilitati, e ciò nelle more della conclusione dei corsi di specializzazione, avviati oltre ben 9 anni dalla loro introduzione normativa, o della conclusione del percorso di studio per la formazione primaria.*

*E' noto, tuttavia, che questa ulteriore selezione non è mai stata indetta, sicché per un decennio l'unica via di accesso ai ruoli di docente è stata rappresentata dal conseguimento del titolo abilitativo rilasciato dalle scuole di specializzazione che, ad ogni modo, non sono state istituite in ogni regione, né tanto meno hanno riguardato ogni le classi di concorso. Ne è derivato che una moltitudine di laureati dopo il 2002 non ha potuto maturare il pre-requisito per l'ammissione alle procedure concorsuali in ragione della scarsa offerta di tale servizio, senz'altro non sufficiente a coprire tutta le reale richiesta dei nuovi laureati.*

*La circostanza, peraltro, si è aggravata a partire dal 2008, allorquando le scuole di specializzazione sono state abolite in vista di una complessiva riorganizzazione del sistema di reclutamento del personale docente, prevista dall'art. 2, co. 416 della L. 24 dicembre 2007 n. 244.*

*Una complessiva riorganizzazione, però, che è stata disciplinata soltanto nel 2010, con il DM 10 settembre 2010 n. 249 istitutivo dei Tirocini Formativi Attivi (TFA), ed alla quale si è dato concreto avvio nell'anno in corso, con le difficoltà e le inefficiente tristemente assurte agli onori della cronaca.*

*In altri termini, negli ultimi 5 anni i laureati non hanno avuto alcuna possibilità reale di conseguire l'abilitazione: ciò nonostante, lo stesso Ministero riconosce loro "l'idoneità" all'insegnamento, permettendo l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto ed il conferimento di incarichi di supplenza.*

*In tale complessivo contesto, pertanto, la decisione di bandire un concorso aperto soltanto ai docenti abilitati (ossia i vincitori delle precedenti tornate concorsuali 1990 e 1999 non assunti in ruolo, ovvero gli specializzati SSIS) ed ai laureati non abilitati ante 2002 appare assolutamente illogica e foriera di conseguenze ingiuste, paradossali e discriminatorie.*

*Si consente, infatti, la partecipazione al concorso anche a soggetti che non hanno alcuna esperienza di insegnamento, solo in virtù della data di conseguimento del titolo di studio, in stridente contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.*

*L'inopportunità di bandire il concorso in parola, peraltro, era stata debitamente segnalata nel parere reso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 21 settembre 2012 (doc. 2), laddove si evidenziava che «il concorso prospettato, nonostante l'impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente*

*limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell'ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l'opportunità di conseguire l'abilitazione».*

*Sul punto, l'organo consultivo evidenzia che «l'attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell'organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007».*

*In tal modo, le previsioni restrittive dei requisiti di ammissione disciplinate dal bando de quo si dimostrano chiaramente illegittime, dal momento che tengono in alcuna considerazione la situazione venutasi a consolidare nel corso degli anni: anzi, esse danno attuazione ad una disciplina transitoria risalente nel tempo (essendo entrata in vigore 13 anni fa!) ed ormai priva di ogni ratio plausibile, essendo stata superata dalle successive riforme normative.*

*A riprova dell'illogicità della scelta compiuta si pensi che sebbene il concorso costituisca il meccanismo ordinario di reclutamento di forze lavorative più giovani – a dispetto della graduatoria ad esaurimento – la gran parte di domande pervenute al MIUR è stata presentata da candidati con età di superiore ai 35 anni!*

\* \* \* \* \*

*La decisione di bandire il concorso in parola, nei termini sopra descritti, sconta un'ulteriore vizio di irragionevolezza.*

*Con D.M. 3 agosto 2011 è stata definita la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente in relazione agli anni scolastici 2011/2013 da assorbire secondo il vigente sistema del cd. "doppio canale" disciplinato dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297/94 cit, ossia: una metà mediante concorso per titoli ed esami ed un'altra mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.*

*Al riguardo, la consistenza programmata per ciascun anno è pari a 22.000 unità lavorative. Il dato numerico, tuttavia, non corrisponde più alle cattedre effettivamente disponibili per i prossimi anni in ragione degli esuberi derivanti dal processo di riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. con L. 12 novembre 2011 n. 183), che – come noto – ha fortemente ridotto le necessità dell'Amministrazione.*

*Peraltro, la recente riforma pensionistica introdotto con l'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. con L. 22 dicembre 2011 n. 214) ha comportato un sensibile slittamento del termine per il collocamento a riposo, con conseguente riduzione consistente del numero di docenti che andrà a breve in pensione. Allo stesso tempo, l'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 cit. impedisce all'Amministrazione di incrementare l'organico di diritto rispetto a quello vigente all'a.s. 2011/2012.*

*Alla luce del quadro normativo vigente, quindi, è pressoché certo che i posti messi a concorso esauriscano le disponibilità per i prossimi anni, impedendo ai docenti non abilitati (in attesa di completare i Tirocini Formativi Attivi) di ambire all'assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, in ragione dei vincoli dettati dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, le immissioni in ruolo devono essere debitamente autorizzate dal MEF ogni anno secondo le disponibilità finanziarie attuali, sicché è plausibile ritenere che la graduatoria del concorso in parola sia destinata ad essere*

*utilizzata anche oltre il termine di validità al fine di assorbire gli eventuali vincitori.*

*E' evidente, quindi, l'assoluta illogicità della scelta di escludere dal concorso in parola anche quei laureati che, sebbene non abilitati, operino quotidianamente quali docenti precari in virtù del titolo di studio conseguito che, è bene rimarcare, legittima l'inserimento nelle graduatorie di istituto e quindi il conferimento di incarichi di supplenza.*

*Allo stato, e tenendo conto della situazione che si è venuta a determinare nel settore scolastico, non vi è alcuna differenza sostanziale fra i laureati a seconda del discrimen temporale previsto dal bando concorsuale (ante e post 2002). In tal senso, infatti, è venuta meno la visione del sistema scolastico sottesa al precedente regime basato sull'attivazione dei percorsi abilitanti e l'effettuazione dei concorsi a cadenza triennale.*

*In modo chiaramente paradossale, quindi, si preclude a docenti precari di partecipare al concorso soltanto perché il titolo di studio è stato conseguito dopo il 2003: possibilità, invece, concessa a laureati non abilitati e privi di esperienza di insegnamento solo in ragione di un fattore temporale previsto da una disposizione transitoria ormai priva di qualsiasi giustificazione sostanziale.*

\* \* \* \* \*

*D'altronde, i ricorrenti sono in possesso dei titoli per accedere alle graduatorie d'istituto (III fascia), come alcuni dei ricorrenti già risultano iscritti, e, quindi, 'idonei' all'insegnamento nelle scuole statali.*

*Con istanza presentata mediante le procedure informatiche previste nel bando e, comunque, anche in forma cartacea (doc. 3), i ricorrenti chiedevano di essere ammessi al concorso in parola per le rispettive classi di concorso.*

*Avverso i provvedimenti impugnati, siccome lesivi nella misura in cui impediscono la partecipazione al concorso de quo, ricorrono i dott.ri*

*Acampa Elisabetta, Aprea Andrea, Aramini Valeria, Arini Maria Teresa, Arini Stefania, Aviani Candidalessia, Brescia Angela, Brescia Giuseppina, Caliendo Anna, Capoluongo Renata, Capuano Caterina, Capuano Laura, Carnovale Emanuela, Carrella Anna, Cascella Clelia, Cimmino Laura, D'Agostino Candida, D'Angelo Cristina, D'Aniso Alessio, D'Anna Luisa, D'Onofrio Linda, Davide Gabriella, De Filippis Anna, De La Ville Suryllon Serena, De Rosa Francesco Paolo, De Rosa Gabriella, De Rosa Luca, De Rosa Olga, Di Finizio Davide, Di Fraia Annalisa, Di Nocera Serena, Di Tella Adriana, Esposito Marco, Ferro Del Giudice Gaia, Floridia Daniele Vincenzo, Formicola Assunta, Galati Paola, Gargiulo Margherita, Giove Antonella, Girardi Lucrezia, Granata Raffaele, Graziano Daniele, Grossi Valeria, Guerriero Laura, Iaccarino Roberto, Illiano Marianna, Iovino Ciro, La Pietra Marilena, Laudando Vincenzo, Lauretta Oriana, Lettieri Carmela, Lettieri Giuseppina, Liguori Antonietta, Longo Roberta, Lopez Emanuela, Luongo Lorena, Lusinga Vincenzo, Mamone Capria Claudia, Manzi Anna Maria, Marino Concetta, Martiniello Maria Grazia, Mauriello Rosa, Migliaccio Roberto, Miluccio Filomena, Monaco Claudia, Natale Paola, Nuzzo Ivana, Pacileo Irene, Parisi Ilaria, Pennacchio Olga, Petrillo Gabriella, Pierno Maria Grazia, Poerio Rosa Leandra, Postiglione Valeria; Primon Paola, Romano Dario, Romano Sabato, Rosselli Elena, Ruoppolo Nicola, Russo Anna, Russo Barbara, Santoro Marianna, Savarese Walter, Schettino Lucia, Tramontano Veronica, Vaccaro Maria, Vassallo Immacolata, Zuppa Carla, rappresentati e difesi come in epigrafe, per i seguenti*

**MOTIVI**

***1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 54 e 97 Cost. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Illogicità.***

*Come rilevato in fatto, la decisione dell'Amministrazione di bandire un concorso per il reclutamento di personale docente in applicazione di una*

*disciplina transitoria, ormai risalente nel tempo (DI 10 marzo 1997 e 24 novembre 1998), ha comportato effetti gravemente pregiudizievoli e paradossali, in particolare determinando una palese disparità di trattamento tra soggetti versanti nelle medesime condizioni.*

*Ed infatti, in virtù di una previsione derogatoria la cui ratio è stata chiaramente superata dalla normazione successiva, possono partecipare alla procedura selettiva in parola candidati che, sebbene non abilitati, abbiano comunque conseguito il titolo di studio prima dell'a.a. 2001/2002 (ovvero dell'a.a. 2002/2003 per corsi di studio quinquennali). E ciò anche indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano operato nella scuola nel corso degli ultimi anni, così acquisendo le necessarie competenze ed esperienze professionali.*

*In altri termini, si consente l'ammissione di soggetti laureati da oltre un decennio le cui conoscenze, evidentemente, sono state esposte ad un processo di rapida obsolescenza e, pertanto, non rispondono alle attuali esigenze didattiche e formative di un moderno servizio scolastico, che – di contro – impone un costante aggiornamento.*

*Ne è dimostrazione, peraltro, la circostanza che, a quanto si evince dai dati comunicati dal Ministero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la gran parte dei candidati (oltre 300.000) ha un'età compresa tra i 36 ed i 45 anni (quasi la metà), ed un numero consistente addirittura superiore ai 46 anni! Orbene, se si considera che i 2/3 dei candidati non proviene dalle graduatorie ad esaurimento, è agevole inferire che la maggioranza dei partecipanti è costituita non certo da docenti "precari storici", quanto piuttosto da soggetti (cassaintegrati, impiegati, disoccupati) che vedono nella scuola una possibile chance di lavoro.*

*Ingiustamente, invece, soltanto in virtù di un discrimen temporale ormai privo di qualsiasi valida giustificazione, si escludono quegli insegnanti,*



*quali i ricorrenti, che nel corso dell'ultimo decennio hanno concretamente operato nel mondo della scuola, acquisendo incarichi di docenza (annuali o temporanei).*

*Occorre, infatti, rilevare che ai sensi del DM 13 giugno 2007 il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, a prescindere dall'abilitazione, consente l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di Istituto e, quindi, legittima l'espletamento delle mansioni che i ricorrenti ambiscono ad ottenere in via definitiva mediante l'assunzione in ruolo.*

*Appare contraddittorio ritenere che tali soggetti siano idonei all'insegnamento, abbiano le competenze e conoscenze necessarie ad erogare le prestazioni di servizio pubblico, oltre che i requisiti attitudinali, ma non possano poi partecipare al concorso per l'accesso al corrispondente profilo.*

*L'illogicità è ancor più evidente laddove si consideri che la gran parte di tali insegnanti non ha avuto la reale possibilità di acquisire l'abilitazione, tenuto conto che le scuole di specializzazione (SSIS) sono ormai inattive da quasi 5 anni!*

*Orbene, la decisione di aprire il concorso anche a soggetti non abilitati ma che abbiano conseguito il titolo prima del 2002 si dimostra fortemente penalizzante per i ricorrenti (da anni in attesa di poter acquisire la stabilizzazione nei ruoli dell'Amministrazione), che si vedrebbero scavalcati da soggetti privi di qualificazione e di esperienza nel settore scolastico.*

*Come ampiamente rappresentato, infatti, l'organico di diritto per i prossimi anni è in forte decremento a causa del processo di riorganizzazione della rete scolastica e degli effetti della riforma pensionistica, sicché i posti messi a concorso finiscono con l'esaurire le disponibilità in organico.*

*A ciò si aggiunga che, una volta espletato il concorso relativo al 50% dei posti programmati, l'altra metà dei posti disponibili deve essere necessariamente riservata ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/94 cit.*

*In assenza di percorsi abilitanti e nelle more dell'attivazione dei TFA, pertanto, l'indizione del concorso de quo si palesa irrimediabilmente illegittima.*

*Peraltro, i predetti rilievi critici sono stati debitamente sollevati anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 21 settembre 2012, laddove si è contestata la tempistica del concorso, che di fatto esclude i giovani laureati. Più opportuna, invece, sarebbe stata la decisione di prevedere tale percorso dopo aver riprogrammato gli organici alla luce dei nuovi vincoli amministrativi e finanziari, in attesa del completamento dei TFA e della revisione delle classi di concorso.*

*Orbene, il Ministero si discosta da tale parere – sostanzialmente negativo – senza offrire alcun seppur minimo principio di motivazione. In tal senso, secondo un orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, va evidenziato che «Ove nel corso di un procedimento l'autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e discostarsi dalla valutazione formulata dall'organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell'organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo» (cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 478; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 403)*

*In ultimo, non può essere sottaciuto che la procedura in questione, i cui costi esorbitanti sono notori, è stata attivata ancorché – in molti casi – i*

*posti messi a concorso nelle classi di concorso, articolate su base regionale, ammontino a pochissime unità, spesso inferiori alla decina. Un dispendio di risorse economiche che, quindi, non trova alcuna valida giustificazione.*

***2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DI 24 novembre 1998 n. 460. Eccesso di potere. Illogicità.***

*Il bando impugnato è illegittimo anche sotto un ulteriore profilo, non prevedendo la facoltà di ammissione di candidati non abilitati espressamente disciplinata dall'art. 4 del DI 24 novembre 1998 n. 460.*

*La norma in parola, infatti, testualmente dispone che «Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente».*

*Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 300,00.*

***ISTANZA CAUTELARE***

*In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, giova rimarcare che il bando impugnato determina un pregiudizio grave ed irreparabile, laddove preclude la partecipazione dei ricorrenti alla procedura selettiva e, per*

*l'effetto, impedisce di conseguire l'immissione nel ruolo docenti. Di contro, l'adozione di una misura cautelare, in termini di ammissione con riserva dei ricorrenti, non comporterebbe alcuna lesione dell'interesse pubblico, anzi maggiormente garantito da una più ampia partecipazione di soggetti muniti delle necessarie qualificazioni professionali. Peraltro, occorre evidenziare che il bando impugnato non prevede alcuna soglia o sbarramento nel passaggio dalla pre-selezione alla fase delle prove concorsuali scritte, né in relazione al numero dei partecipanti né tanto meno in relazione ai posti banditi, sicché l'ammissione dei ricorrenti non pregiudica in alcun modo lo svolgimento del concorso o eventuali interessi di soggetti contraddittori.*

*Napoli- Roma, 19 novembre 2012*

*(avv. Guido Marone)*

*(avv. Ivan Del Giudice)"*

**PQM**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Napoli – Roma, 5 novembre 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 25161/2013 del 20.11.2013.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".